

**COMUNE DI PALOMONTE**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10**

SETTORE N. 10  
Del 19/01/2018

GENERALE N. 28  
DETERMINA N. 2

Oggetto: AUTORIZZAZIONE COOPERATIVA SOCIALE FUTURA - STRUTTURA RESIDENZIALE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - DOMUS GAUDIANA. RICORSO AL TAR. NOMINA AVVOCATO

Il giorno 19/01/2018 nella Casa Comunale, il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, assunte le funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.7 DEL 02/01/2018, ha adottato la determinazione in oggetto.

Il Responsabile  
Fto. ANTONIO A. GIGLIO

---

## IL RESPONSABILE COORDINATORE

VISTO il decreto sindacale prot. n. 5123 del 28.7.2007, parzialmente annullato e modificato con successivo decreto Prot. n. 312 del 12.1.2007, con il quale il Sindaco del Comune di Palomonte, in armonia con le richiamate determinazioni del Coordinamento Istituzionale ed ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 20.7.2006 per l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi previsti dal Piano di zona, nominò il dipendente Antonio Armando Giglio responsabile/ coordinatore del piano di zona S10, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO, altresì, il decreto Prot. n. 4088 del 10.6.2011 il Sindaco del Comune di Palomonte confermò il dipendente Antonio Armando Giglio l'incarico di responsabile/coordinatore del piano di Zona per la dignità e la cittadinanza sociale del Distretto Sociale S3 ex S10;

VISTO, il decreto prot. n.5884 del 01.08.2013 con il quale il Sindaco del Comune di Palomonte ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo Sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO il decreto Prot. n. 5432 del 19.06.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale ai fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, il decreto Prot. n. 8507 del 09.10.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la Responsabilità dell'Area Socio Assistenziale ai fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, il decreto Prot. n.7 del 02.01.2018 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la Responsabilità dell'Area Socio Assistenziale ai fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

PREMESSO che in data 03.11.2016, la Cooperativa Sociale "Futura" depositò l'istanza prot. n. 20160009319 ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di una struttura residenziale del tipo "Comunità Alloggio" da svolgersi nell'ambito di un immobile sito alla via Mortiello snc del Comune di Palomonte, ai sensi del regolamento regionale n. 4/2014 e del relativo catalogo dei servizi approvato con delibera Regionale n. 107/2014;

CHE fu, quindi, attivata l'istruttoria per poter provvedere in ordine alla citata istanza;

CHE, a svolta l'indicata istruttoria e a conclusione di essa, con determinazione del responsabile del piano di zona n. 586 del 2.11.2017 fu disposto:

- Di rilasciare autorizzazione alla Cooperativa Sociale FUTURA (P.iva 05527650658), in persona del suo legale rappresentante Sig. Conte Pasquale (c.f. CNTPQL53E21G292M) nato a Palomonte (SA) il 21/05/1953 e residente in Palomonte (SA), alla via Tempa Gaudiana n. 20, al funzionamento della "Comunità Alloggio Minori – Domus Gaudiana" – Struttura residenziale "Comunità alloggio per minori" - avente le seguenti caratteristiche:
  - La struttura ha una superficie coperta di 303,00 mq.;
  - Capacità ricettiva: la struttura può ospitare fino a massimo 8 (otto) minori, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, eventualmente estendibile fino al compimento del 21° anno d'età, preferibilmente omogenei per sesso - **con esclusione dei minori stranieri**

**non accompagnati (MSNA)**, in camere singole e doppie come da planimetria allegata all'istanza prot. n. 20160009319 del 03.11.2016;

- Assetto organizzativo e personale, così come da progetto allegato all'istanza e dalla successiva documentazione trasmessa (organigramma aggiornato) e come previsto dal Catalogo Regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007;
- DI stabilire che l'avvio del servizio resta subordinato agli adempimenti previsti dalla legge;
- Di disporre la trasmissione della presente determinazione, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, alla Regione Campania – Direzione Generale Politiche Sociali - all'ASL Salerno, al Distretto Sanitario di Eboli, ai Comuni dell'Ambito Territoriale S3 ex S10, alla Prefettura di Salerno, alla Questura di Salerno, alla Procura della Repubblica di Salerno e al Tribunale per i Minorenni di Salerno;

CHE la Cooperativa Sociale Futura, in persona del Presidente, Sig. Conte Pasquale, con sede in Palomonte alla via Tempa Gaudiana, 20, con atto del 22.12.2017, notificato a mezzo del servizio postale al Comune di Palomonte, quale capofila del Piano di Zona per la Dignità e la Cittadinanza Sociale Ambito S3 ex S10, e allo stesso Piano di Zona, in data 28.12.2017 ed acquisito al protocollo del Comune di Palomonte, in data 29.12.2017 al n. 10834, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Callista, con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec [giacomo.callista@forotorre.it](mailto:giacomo.callista@forotorre.it), con indicazione per le comunicazioni anche il numero di fax 081.18960467, ha prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – contro il Comune di Palomonte, nell'indicata qualità, per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari:

- del provvedimento n. 586 del 2.11.2017 con il quale il Responsabile Coordinatore del menzionato Piano di Zona ha autorizzato la Cooperativa Sociale Futura al funzionamento della Comunità alloggio minori – Domus Gaudiana – Struttura Residenziale Comunità Alloggio per minori, limitatamente alla parte in cui esclude dai possibili ospiti i minori non accompagnati;
- di tutti gli atti antecedenti, connessi e conseguenti, ivi comprese la nota di trasmissione n. 9233 del 3.11.2017;

RILEVATO che con deliberazione del coordinamento istituzionale n. 1 del 9.1.2018 è stato disposto di resistere dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – avverso il descritto ricorso del 22.12.2017 della Cooperativa Sociale Futura e precisato che i provvedimenti di esecuzione della presente deliberazione sarebbero stati adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Comune di Palomonte, quale Ente capofila del Piano di Zona S3 ex S10 e dal responsabile coordinare dello stesso piano di zona;

CHE, conseguentemente, il Comune di Palomonte – con atto giuntale n. 5 del 18.01.2018 - ha deliberato di autorizzare il Sindaco alla costituzione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno –, in nome e per conto dell'Ente, avverso il predetto ricorso, demandando al responsabile dei Servizi Sociali di porre in essere i necessari atti consequenziali di natura gestionale;

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti di esecuzione delle determinazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale e dal Comune di Palomonte;

RISCONTRATA la propria competenza;

SOTTOLINEATO che:

- con note Prot. n. 346, Prot. n. 437 e Prot. n. 348, tutte del 17.1.2018, è stato richiesto, rispettivamente, all'Avv. Marcello Fortunato, all'Avv. Aristide De Vivo e all'Avv. Romolo

Frasso di produrre il preventivo di spesa concernente gli onorari professionali dovuti per la costituzione nel precitato giudizio del Comune di Palomonte e del Piano di Zona S3 ex S10 dinanzi al TAR Campania Salerno;

- con comunicazioni prot. nn.ri 569, 556, 570 gli interpellati professionisti hanno comunicato i rispettivi preventivi di spesa;

VERIFICATI i preventivi come trasmessi e la loro economicità con riferimento alle disponibilità di cassa dell'amministrazione;

#### ACQUISITO:

il preventivo prodotto con mail del 18.01.2018, acquisita al protocollo in data 19.01.2018 al n. 556, con il quale l'Avv. Marcello Fortunato del Foro di Salerno, con studio in via SS. Martiri Salernitani, 31 – SALERNO –, ha rappresentato all'Ente la sua disponibilità ad accettare l'incarico di difendere il Comune di Palomonte e il Piano di Zona dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – relativamente all'anzidetto ricorso ed ha offerto, per la costituzione e la difesa dell'Ente, la somma omnia di € 5.075,20, comprensiva di oneri fiscali, ritenendola, sebbene al di sotto del minimo, remunerativa e professionalmente accettabile, tenuto conto della natura della controversia ed anche in prospettiva di future collaborazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire incarico professionale all'Avv. Marcello Fortunato del Foro di Salerno, con studio in via SS. Martiri Salernitani, 31 – SALERNO, al fine di resistere dinanzi al TAR Campania Salerno avverso il descritto ricorso ed assumere, al contempo, l'impegno della spesa occorrente per le competenze legali;

SOTTOLINEATO che al fine di regolare l'incarico è stato predisposto il necessario disciplinare da stipulare con l'Avv. Marcello Fortunato;

VISTO l'indicato disciplinare di incarico;

RITENUTO doverlo approvare così come predisposto;

ACQUISITO il CIG ZCF21CB486;

### **DETERMINA**

- 1- DI costituire, per i motivi esposti in narrativa, il Comune di Palomonte e il Piano di Zona S3 ex S10 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, relativamente all'atto del 22.12.2017, notificato a mezzo del servizio postale al Comune di Palomonte, quale capofila del Piano di Zona per la Dignità e la Cittadinanza Sociale Ambito S3 ex S10, e allo stesso Piano di Zona, in data 28.12.2017 ed acquisito al protocollo del Comune di Palomonte, in data 29.12.2017 al n. 10834, con cui la Cooperativa Sociale Futura, in persona del Presidente, Sig. Conte Pasquale, con sede in Palomonte alla via Tempa Gaudiana, 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Callista, con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec [giacomo.callista@forotorre.it](mailto:giacomo.callista@forotorre.it), con indicazione per le comunicazioni anche il numero di fax 081.18960467, ha prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – contro il Comune di Palomonte, nell'indicata qualità, per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari:
  - del provvedimento n. 586 del 2.11.2017 con il quale il Responsabile Coordinatore del menzionato Piano di Zona ha autorizzato la Cooperativa Sociale Futura al funzionamento della Comunità alloggio minori – Domus Gaudiana – Struttura

Residenziale Comunità Alloggio per minori, limitatamente alla parte in cui esclude dai possibili ospiti i minori non accompagnati;

- di tutti gli atti antecedenti, connessi e conseguenti, ivi comprese la nota di trasmissione n. 9233 del 3.11.2017;

2- DI conferire incarico professionale all'Avv Marcello Fortunato del Foro di Salerno, con studio in via SS. Martiri Salernitani, 31 – SALERNO, al fine di resistere dinanzi al TAR Campania Salerno avverso il descritto ricorso;

3- DI determinare le competenze del legale nella somma omnia di €5.075,20, comprensiva di oneri fiscali;

DI impegnare la somma di €5.075,20 sul capitolo 5005 art. 16 del corrente bilancio;

4- DI approvare il disciplinare di incarico, da sottoscrivere con l'avv. Marcello Fortunato per regolare l'incarico anzidetto, disciplinare allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

5- DI dare Atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

6- DI dare atto, infine, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e del D.Lgs. n. 163/2006, che:

- Il Responsabile del presente procedimento è Antonio Armando Giglio;
- Ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 e ss.mm. e ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia.

## DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Palomonte presso la sede comunale sono presenti:

il **Comune di Palomonte** in persona del \_\_\_\_\_ ,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nel proseguo denominato  
Comune;

e

l'**Avvocato** \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine degli Avvocati di  
\_\_\_\_\_ (di seguito denominato legale), con  
studio \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

pec \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ P./IVA \_\_\_\_\_ assicurato per la responsabilità professionale con  
polizza n. \_\_\_\_\_, massimale \_\_\_\_\_ con  
l'Istituto Assicurativo \_\_\_\_\_ nel proseguo Avvocato

**Vista** la determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui è stato  
approvato lo schema del presente disciplinare;

**Visto** il D.M. n. 55/2014 che stabilisce i parametri specifici per la determinazione del compenso;

**Visto** il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in  
legge n. 27/2012 dall'Avvocato \_\_\_\_\_ pervenuto al protocollo  
dell'Ente con il n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che costituisce parte integrante e  
sostanziale del presente atto.

Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del d.lgs. n.  
196/2003;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, **si conviene e stipula** il conferimento di un incarico  
di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

### **ART. 1) Oggetto dell'incarico**

Il Comune di Palomonte conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di  
assistere e difenderlo nella controversia di seguito indicata:

- Opposizione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di  
Salerno, avverso l'atto del 22.12.2017, notificato a mezzo del servizio postale al Comune di

Palomonte, quale capofila del Piano di Zona per la Dignità e la Cittadinanza Sociale Ambito S3 ex S10, e allo stesso Piano di Zona, in data 28.12.2017 ed acquisito al protocollo del Comune di Palomonte, in data 29.12.2017 al n. 10834, con cui la Cooperativa Sociale Futura, in persona del Presidente, Sig. Conte Pasquale, con sede in Palomonte alla via Tempa Gaudiana, 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Callista, con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec giacomo.callista@forotorre.it, con indicazione per le comunicazioni anche il numero di fax 081.18960467, ha prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – contro il Comune di Palomonte, nell'indicata qualità, per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari:

- del provvedimento n. 586 del 2.11.2017 con il quale il Responsabile Coordinatore del menzionato Piano di Zona ha autorizzato la Cooperativa Sociale Futura al funzionamento della Comunità alloggio minori – Domus Gaudiana – Struttura Residenziale Comunità Alloggio per minori, limitatamente alla parte in cui esclude dai possibili ospiti i minori non accompagnati;
- di tutti gli atti antecedenti, connessi e conseguenti, ivi comprese la nota di trasmissione n. 9233 del 3.11.2017;

#### **ART. 2) Corrispettivo**

Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente in €\_\_\_\_\_ omnia, comprensiva di oneri fiscali ed €\_\_\_\_\_ per spese vive, contributo unificato e spese di notifica.

Al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto pari al 30% del totale del compenso stabilito.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato solo quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza.

La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- b) fattura valida ai fini fiscali;
- c) regolarità fiscale del professionista.

#### **ART. 3 - Obblighi del professionista**

Il legale incaricato è tenuto:

- a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
- b) ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);

- c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- f) a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 162/2014;
- g) a fornire su richiesta dell'Amministrazione e senza costi aggiuntivi per l'Ente pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata.

#### **ART. 4) - Incompatibilità**

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

#### **ART. 5) - Delega e domicilio**

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

#### **ART. 6) - Recesso e rinuncia**



Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

**ART. 7) - Disposizioni finali**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per la registrazione presso l'ente.

Per il Comune di Palomonte \_\_\_\_\_

Il Professionista \_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Palomonte, 19/01/2018

Il Responsabile - PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10  
F.to ANTONIO A. GIGLIO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto ERNESTO CRUOGGIO, Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE .

Palomonte, 19/01/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to ERNESTO CRUOGGIO

**N° 78 del Registro delle  
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi **19/01/2018** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **03/02/2018** .

L'impiegato  
F.to ANTONIO A. GIGLIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li 19/01/2018

Il Responsabile  
ANTONIO A. GIGLIO

---